

Patteggiamento: il giudice non può liquidare le spese a favore della parte civile che non ne ha fatto richiesta.

(Cass. Pen. Sez. IV, 12 gennaio-2 febbraio 2021, n. 3964)

Con la sentenza di patteggiamento, il giudice non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non ne abbia fatto domanda mediante deposito della relativa nota spesa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

A.D., nato a (OMISSIS);

DARAG ITALIA SPA;

M.A.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/01/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
AGRIGENTO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA PICARDI;

lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. A.D., con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. che ha applicato nei suoi confronti, riconosciute le generiche, la pena sospesa di mesi 10 e giorni 5 di reclusione, unitamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente, per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (per avere cagionato, alla guida del proprio veicolo, la morte del pedone L.R. in data (OMISSIS), investendola in data (OMISSIS), quando la stessa aveva già percorso 1/4 della carreggiata), ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza laddove è stata applicata la pena di mesi 10 e giorni 5 di reclusione in luogo di quella concordata di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed ha dedotto 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa della revoca della patente, applicata in mancanza di ogni motivazione, nonostante l'attribuzione all'imputato solo della colpa generica, il riconoscimento dei benefici delle generiche e della sospensione condizionale, anche in considerazione dell'immediato soccorso prestato, l'applicazione della sanzione penale minima e la prospettazione di un concorso di colpa della vittima (laddove si è precisato che la vittima spuntava da dietro un altro veicolo, sorprendendo il conducente); 2) la violazione dell'art. 82 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 153 disp. att. c.p.p. ed il difetto di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili (diverse da M.F.), che non hanno formulato la relativa domanda, depositando la nota spese.

2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e senza rinvio in ordine alla liquidazione delle spese alle parti civili M.G., Mo.Gi., M.A.M..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va ricordato che, come precisato da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. - dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative.

2. Il ricorso merita accoglimento.

3. La Consulta, con la sentenza n. 88 del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019, ha dichiarato incostituzionale l'art. 222 C.d.S. nella parte in cui prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Più precisamente nella sentenza citata si legge che "la revoca della

patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dall'art. 222 C.d.S., comma 2, secondo e terzo periodo". La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell'art. 136 Cost., u.c., che l'art. 222 C.d.S., comma 2, nella sua originaria versione, ha cessato di avere efficacia nell'ordinamento, dal giorno successivo all'intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicchè non può più essere applicato.

Da tali premesse consegue che, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale, in caso di omicidio e lesioni stradale non aggravate dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice può applicare, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente sino al massimo di due anni per le lesioni e di quattro anni per l'omicidio.

Nel caso di specie, pur non ricorrendo l'ipotesi di un reato stradale aggravato dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, il giudice a quo ha applicato senza alcuna motivazione la sanzione amministrativa accessoria più grave della revoca della patente. Nè i parametri a giustificazione di tale scelta, da identificare in quelli di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 218, comma 2 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), sono desumibili implicitamente dalla sentenza, in cui si riconosce che la colpa dell'imputato è attenuata dalla condotta della vittima, che si è immessa nella strada superando un altro veicolo e, quindi, sorprendendo il conducente. Peraltro, laddove il giudice applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida deve fornire una motivazione specifica sul punto, trattandosi del trattamento sanzionatorio più grave (principio in linea con Sez. F, n. 24023 de 20/08/2020 cc. - dep. 24/08/2020, Rv. 279635 - 02 che, nel ribadire che, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella

misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta).

La prima censura, avente ad oggetto la revoca della patente, deve, pertanto, essere accolta.

4. Per quanto concerne la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, in primo luogo va ribadito che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (Sez. 4 n. 3756 del 12/12/2019 cc. - dep. 29/01/2020, Rv. 278286 - 02).

Deve, inoltre, ricordarsi che, come hanno affermato le Sezioni Unite, poichè nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e, pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, "ex lege", il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile. (così Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 cc. - dep. 03/12/1999, Rv. 214640 - 01, che ha altresì precisato che, nella diversa ipotesi in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente; v. anche nello stesso senso Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005 Cc. - dep. 27/07/2005, Rv. 232016 - 01, secondo cui nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., qualora la parte civile abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente; se, invece, l'interessato non ha presentato la relativa domanda, poichè non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile. Invece, Sez. 4, n. 27335 del 18/04/2017 Cc.'- dep. 31/05/2017, Rv. 271091 - 01, esige non solo la domanda, ma anche il deposito della relativa nota spese, affermando che, in tema di patteggiamento, il giudice non può liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile che non ne abbia fatto domanda mediante deposito della relativa nota spese). Nè contengono argomentazioni idonee al superamento di tale orientamento Sez. 5, n. 39208 del 28/09/2010 cc. - dep. 04/11/2010, Rv. 248661 - 01, e Sez. 5, n. 48731 del 13/10/2014 ud. - dep. 24/11/2014, Rv. 261230 - 01, secondo cui, in tema di patteggiamento, il giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che sussistano giusti

motivi per la compensazione totale o parziale), anche senza l'esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. c.p.p., con riferimento alla tariffa professionale vigente e fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme. Tali decisioni sono state, difatti, adottate nello stesso contesto normativo e non si confrontano affatto con il principio affermato dalle Sezioni Unite, che tiene conto della mancata pronuncia, con la sentenza di patteggiamento, sulla domanda risarcitoria della parte civile.

Da tale premessa deriva, pertanto, l'illegittimità della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che non hanno chiesto tale rimborso e, cioè, M.G., Mo.Gi., M.A.M., come risultante dal verbale del 30 gennaio 2020, allegato al ricorso.

5. In effetti, sussiste, come si evince dall'istanza di applicazione della pena concordata, un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata, per cui deve procedersi alla relativa correzione, essendo stata applicata la pena di mesi dieci e giorni cinque di reclusione in luogo di quella pattuita, indicata pure nella parte motivazionale, di mesi dieci e giorni venti di reclusione.

6. In conclusione, il dispositivo della sentenza impugnata deve essere corretto, sostituendosi le parole giorni cinque con quelle giorni venti; la sentenza deve, inoltre, essere annullata senza rinvio in ordine alla liquidazione delle spese alle parti civili M.G., Mo.Gi., M.A.M. e con rinvio al Tribunale di Agrigento in ordine alla sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Dispone che, a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Agrigento (Ufficio Giudice delle indagini preliminari) n. 37 del 30/1/2020, nel dispositivo, le parole "giorni cinque di reclusione" siano sostituite con quelle "giorni venti di reclusione", mandando alla cancelleria del giudice a quo per gli adempimenti;

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione in favore delle parti civili M.G., Mo.Gi., M.A.M.;

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Agrigento.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021